

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1164}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANIBELLI, ANSELMI TINA, BIANCHI FORTUNATO,
MANCINI VINCENZO, BORRA, BOFFARDI INES, BORGHI**

Presentata il 16 novembre 1972

Riduzione della misura dei contributi assicurativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ancora recente la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, concernente la « Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e pulizia dei locali »; l'INPS ne ha appena emanato le norme di applicazione, e già si avvertono effetti negativi del provvedimento per la categoria che da tempo attendeva la normalizzazione della propria posizione assicurativa.

Per la peculiarità del rapporto e le caratteristiche di esso non crediamo che si possa parlare in questo caso di vendetta dei datori di lavoro avverso la categoria che ha realizzato con la legge un passo avanti sotto il profilo della propria copertura assicurativa. Siamo in presenza, per l'eccessiva onerosità della nuova disciplina a licenziamenti, a preav-

visi di licenziamento ed anche ad accordi per l'evasione concordata della legge nonché della disciplina del collocamento, in cambio di alcuni semplici aumenti salariali. Sta avvenendo una vera e propria turbativa del rapporto di lavoro domestico. Il fenomeno si determina ad ogni livello, in ogni ambiente dove la prestazione di lavori domestici è andata sviluppandosi in modo più o meno intenso e laddove le condizioni che disciplinano il rapporto stesso sono le più varie, passando da quelle tradizionali a quelle più moderne della prestazione oraria in una o più famiglie, a quello interessante i condomini, eccetera.

La vera e propria trasformazione di questo singolare rapporto di lavoro, che ha fatto assumere in questi ultimi anni alla categoria la denominazione di collaboratrici familiari, è senz'altro qualcosa che va determinandosi in collegamento con la stessa trasformazione più generale della società e del tradizionale modo

di organizzare la vita familiare, e con la occupazione della donna nella attività industriale o nell'impiego pubblico.

Comunque avvenga la trasformazione, a giudizio di chiunque abbia approfondito il problema, è certo che la futura società non impedirà il formarsi di una vasta area riservata al lavoro domestico (in specie femminile), pur in condizioni e con tipi di prestazioni diverse dalle attuali. Ciò anche in rapporto alla prossima nuova disciplina del diritto di famiglia che avrà sicuramente riflessi anche nel rapporto di lavoro domestico.

È fuori dubbio che non si deve riservare a questa categoria di prestatori d'opera una condizione di inferiorità sociale o una inadeguata tutela previdenziale, anche in relazione al fatto che i tempi hanno già determinato e sollecitano tuttora un ammodernamento del rapporto e vanno scomparendo alcune condizioni di un tempo, assumendo la prestazione una configurazione più dignitosa e moderna. Il lavoro non è più in sostanza, nella maggior parte dei casi, servile come in passato, ma ha sostanzialmente caratteristiche simili al lavoro dipendente prestato in altri settori di attività pur nella peculiarità della prestazione.

Diviene quindi di reciproco interesse, per chi presta la propria opera e per chi la richiede, la normalizzazione della tutela assicurativa, la eliminazione di ogni residua disparità tra il lavoro domestico e la tutela riservata al lavoro dipendente nel settore commerciale o industriale.

Che globalmente la disciplina del rapporto di lavoro domestico cambi mentre mutano le condizioni stesse della prestazione, è fuori dubbio. Che ciò però avvenga in forma disordinata, precipitosa, rompendo drasticamente l'equilibrio attuale e che, inoltre, ciò avvenga non soltanto con limitato beneficio, ma altresì contro gli interessi generali della categoria, è qualcosa che si deve stroncare sul nascere, prima cioè che sia tardi e ci si trovi costretti a riparare i cocci quando, invece, intervenendo subito, si possono evitare danni.

Mentre già attraversiamo una fase nella vita economica che crea disoccupazione e sottoccupazione, che si determini un disagio anche in questo settore, è qualcosa da evitare col maggior impegno possibile.

Da qui questa proposta di legge che prende in considerazione le due parti in cui è distinto il decreto n. 1043 del 1971. La prima è relativa alle prestazioni; la seconda ai contributi.

Per quanto riguarda le prestazioni ed in particolare le nuove forme di prestazione assicurativa (infortuni, assegni familiari, disoccupazione, maternità) i proponenti osservano che è bene una volta per sempre affermare questo diritto alla completa tutela assicurativa ed abolire ogni differenza con gli occupati di altri settori, evitando così la discriminazione nella stessa categoria all'atto dell'assunzione.

Sui singoli aspetti della completa tutela assicurativa (disoccupazione in particolare e assegni familiari) si potrebbe discutere a lungo, formulando meglio ed in modo più adatto le norme, ma i proponenti ritengono che in questa sede sia giusto evitare modifiche di questo tipo.

Una sola osservazione per l'aspetto più atteso ed importante: è quello relativo all'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. Dobbiamo osservare che, malgrado il miglioramento rispetto al regime attuale, al personale addetto ai servizi domestici sarà costituita una pensione di misura non molto superiore ai minimi di pensione in atto, e ciò conferma che siamo ancora lontani dalla tutela assicurativa invocata.

Per la disoccupazione, si può dire con sicurezza che, salvo abusi, la norma non troverà applicazione; per gli assegni familiari, altrettanto sarà in larghissima parte inoperante.

Il calcolo dell'onere che tali prestazioni comportano — e siamo alla seconda considerazione — deve essere fatto, però, in modo più aderente alla composizione della categoria, poiché non si può affatto ritenere che gli addetti ai lavori domestici abbiano un carico di famiglia, un'esigenza di posizione assicurativa e un rischio rilevabile di disoccupazione, analoghi a quelli della generalità dei lavoratori. Larga parte degli appartenenti a questa categoria appartiene, infatti, a nuclei familiari già coperti da posizioni assicurative; in parte beneficiano di un regime pensionistico; in genere non hanno familiari a proprio carico e la determinazione del loro stato di occupazione o di disoccupazione è difficilmente accertabile con sicurezza, come avviene per gli addetti ad altri settori.

Per gli addetti ai lavori domestici non si possono ritenere validi, quindi, gli indici in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti e posti a base del calcolo attuariale, per alcune prestazioni, ai fini della determinazione della misura del contributo che grava sulla retribuzione. Se una eccezione può essere fatta, essa riguarda l'assistenza contro le malattie.

Gli indici sopraddetti, pertanto, non possono essere utilizzati per il calcolo della misura del contributo, ma si impone l'esigenza di individuare parametri che diano luogo a misure adatte e proporzionate alle reali prestazioni.

Con queste due considerazioni si può concludere che il decreto dà benefici modesti alla categoria ed è nello stesso tempo una norma vessatoria per la categoria dei cosiddetti datori di lavoro. Da qui l'esigenza di una modifica.

I contributi rappresentano un onere che rispetto all'attuale è più di dieci volte tanto. Moltiplicatore, questo, così elevato, che crea di riflesso un mutamento drastico nel rapporto salariale e nella durata delle prestazioni, e sollecita l'evasione.

Si deve osservare come i datori di lavoro del personale addetto a servizi domestici non siano costituiti da un limitato numero di famiglie privilegiate, ma, per la stragrande parte, da una classe sociale media.

Con la presente proposta non si intende proteggere con privilegi o esentare da giusti obblighi, addossandone ad altri l'onere, la classe sopra indicata, ma neppure si intende porre a carico della stessa ingiusti ed inadeguati oneri contributivi, quasi che abbia il dovere di risanare le gestioni deficitarie dell'INPS, contribuendo oltre il necessario per soddisfare le esigenze delle prestazioni riservate al personale domestico.

Quando una misura contributiva è eccessiva e più ancora quando si stabiliscono moltiplicatori smisurati della contribuzione in atto, ne derivano sempre sollecitazioni alla evasione ed alla costituzione di rapporti fittizi; in altre parole, si stimola l'evasione contributiva organizzata. E, quindi, doveroso rimediare in partenza a questa insorgente realtà, rifacendoci anche a suggerimenti, considerazioni ed osservazioni emerse nella Commissione parlamentare e sindacale consultiva di cui all'articolo 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la quale ha voluto lodevolmente approvare il completamento del regime di tutela assicurativa di tale categoria, ma ha altresì indicato l'utilità di ridurre sensibilmente la misura del contributo globale, rimanendo purtroppo per questo secondo aspetto inascoltata.

La presente proposta, tendendo a questo scopo, non innova né modifica nulla di quanto riguarda il regime di tutela assicurativa, ma rivede, riducendola globalmente alla metà circa, la misura dei contributi.

I proponenti, sono persuasi dell'assoluta necessità di non rimettere in discussione le conquiste che sul piano delle prestazioni la categoria ha finalmente raggiunto; ma sono, altresì, persuasi che, nell'interesse stesso della categoria e di tutti coloro che usufruiscono di lavoro domestico sia opportuno, e possibile, ridurre l'onere contributivo previsto dal decreto conservando il livello delle prestazioni.

Si tratta in sostanza di effettuare una valutazione più esatta del costo delle prestazioni e di determinare di conseguenza la misura idonea e sufficiente del contributo in rapporto al reale andamento del regime retributivo, nelle varie regioni e province.

Il primo articolo di questa proposta riduce quindi a metà circa la misura del contributo nelle voci del « contributo integrativo » e lascia inalterato quello relativo all'assistenza contro le malattie.

L'articolo secondo, sostituendo l'articolo 6 del decreto n. 1403, del 1971, modifica la norma riguardante la facoltà del Ministro di apportare variazioni del contributo, stabilendo che, oltre agli elementi già contenuti nell'articolo 5 del decreto, esso venga calcolato tenendo conto anche delle risultanze delle gestioni relative agli addetti ai servizi domestici, in modo che non si adottino gli stessi indici nel calcolo percentuale del contributo sulla retribuzione che sono in atto nei vari settori produttivi.

Si ripropone qui la domanda che anche in sede di esame di decreto è stata fatta, e cioè se deve gravare a carico dello Stato o delle altre categorie il minor gettito contributivo.

Se si segue attentamente e si dà credito al contenuto delle argomentazioni qui addotte, è chiaro che la domanda non ha ragione di essere posta, perché la gestione può trovare il suo equilibrio anche con un contributo ridotto rispetto a quello sancito dal decreto n. 1403 del 1971.

Questo per la prevedibile minor spesa delle prestazioni delle varie gestioni che sono certamente inferiori a quelle assunte a base del calcolo sviluppato. E con la riserva di rivederle la misura sulla base dei risultati della gestione.

Queste le ragioni per le quali i presentatori ritengono accoglibile e raccomandano alla Camera la sollecita approvazione di questa proposta, confidando di intervenire in tempo, prima che si determini o una vasta evasione contributiva o una crisi del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dalle forme di tutela previdenziale ed assistenziale, previste ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1 del presente decreto si provvede mediante contributi determinati in base alle seguenti aliquote:

Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti:

contributo base: 0,1375 per cento;

Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti:

5 per cento, di cui 3,5 per cento a carico del datore di lavoro e 2,5 per cento a carico del lavoratore.

Assicurazione contro la tubercolosi:

contributo base: 0,0125 per cento;

contributo integrativo: 1 per cento.

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria:

contributo base 0,0125 per cento;

contributo integrativo 1 per cento.

Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:

contributo base: 0,0125 per cento;

contributo integrativo: 0,15 per cento;

Assegni familiari: 2,50 per cento.

Assicurazione contro le malattie:

assistenza assicurati: 5,28 per cento di cui 5,13 per cento a carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a carico del lavoratore;

Assistenza pensionati: 1,90 per cento.

Tutela delle lavoratrici madri: 0,31 per cento;

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 0,25 per cento ».

ART. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, le aliquote contributive di cui al precedente articolo 5 potranno essere modificate in relazione alle risultanze della gestione per gli addetti ai servizi domestici e familiari nonché a quelli di riassetto e pulizia dei locali ».